


**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
 PORTATRICE DI UN INTERESSE COLLETTIVO
www.coordinamentocamperisti.it

codice fiscale 92097020348
 50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
 telefoni: 055 2469343 - 328 8169174
 ☎ 331 9356858
www.incamper.org - info@incamper.org
info@coordinamentocamperisti.it
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
 f <https://www.facebook.com/ancc1985/>
 t @ANCC1985


incamper
 Rivista Bimestrale
 Periodico dal 1988
 Aprendo www.incamper.org per scaricare gratis sia le riviste sia i libri
 Pubblicazioni fuori commercio, prive di pubblicità a pagamento

documento aggiornato al 07 novembre 2018 a cura di Pier Luigi Ciolli

Disabilità e circolazione stradale Diritti fondamentali violati

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta più volte in materia di circolazione stradale dei veicoli al servizio dei portatori di disabilità trattandosi di una questione di grande rilevanza sociale.

Tra l'altro l'autocaravan è spesso utilizzata come vero e proprio ausilio protesico perché consente di viaggiare disponendo di tutto ciò che serve per superare o quanto meno limitare gli svantaggi di una disabilità.

Il codice della strada e il D.P.R. 503/1996 tutelano e favoriscono la circolazione stradale dei veicoli al servizio dei portatori di disabilità. Esiste altresì la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009.

Ciononostante l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti riceve di frequente segnalazioni di disabili ingiustamente sanzionati dai Comuni per violazione del codice della strada. È necessario dunque agire per migliorare il quadro normativo e favorire la corretta interpretazione e applicazione delle norme già esistenti in materia di circolazione stradale dei disabili.

Incontro con il Ministero della famiglia e delle disabilità

Il 30 ottobre 2018 per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti Pier Luigi Ciolli e l'Avv. Assunta Brunetti hanno incontrato il Prof. Vincenzo Zoccano Sottosegretario al Ministero della famiglia e delle disabilità e poi svolto un incontro tecnico con il suo portavoce.

Tra i temi discussi quello della circolazione dei veicoli al servizio dei portatori di disabilità nelle ZTL.

L'art. 11, comma 3 del D.P.R. 503/1996 già consente la circolazione e la sosta delle persone detentrici del contrassegno disabili nelle "zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane...qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità".

Tuttavia accade di frequente che l'ente proprietario della strada sanzioni ingiustamente il disabile aggravando un problema personale e sociale.

Tra le soluzioni all'esame del Ministero della famiglia e delle disabilità vi è la creazione di una banca dati nazionale dei portatori di disabilità titolari del contrassegno di cui all'art. 12, D.P.R. 503/1996. Ciò consentirà agli enti locali di verificare *online* se il veicolo è ammesso a circolare in deroga a divieti o limitazioni in quanto al servizio di un portatore di disabilità.

Sarà cura dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti verificare gli esiti dei lavori già in corso e sollecitare eventuali ulteriori interventi del Governo e del Parlamento

oltrechè proseguire nell'azione per la corretta applicazione e interpretazione delle norme già esistenti in materia di circolazione dei veicoli al servizio dei portatori di disabilità.

Circolazione stradale dei disabili nel Comune di Tortoreto (TE)

A tal proposito si segnala il recente intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nei confronti del Comune di Tortoreto (TE) che ha contravvenzionato un'autocaravan al servizio di una portatrice di disabilità in sosta in piazza Caduti di Nassirya. L'ente locale ha contestato la violazione dell'articolo 7 del codice della strada perché l'autocaravan era stata lasciata in area vietata a tale tipologia di autoveicolo. Il verbale è stato impugnato con ricorso al Giudice di pace di Teramo che terrà la prima udienza il 4 dicembre 2018. Tra i motivi del ricorso la violazione da parte del Comune di Tortoreto dell'articolo 11 del D.P.R. 503/1996 in base al quale «Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta».

La prescrizione normativa, confermata puntualmente dalla giurisprudenza di legittimità, consente dunque la circolazione e la sosta del veicolo al servizio del portatore di disabilità in deroga agli obblighi e ai divieti di carattere permanente o temporaneo (art. 6 co. IV c.d.s.) nonché ai divieti o limiti inerenti la sosta (art. 157-158 c.d.s.).

Il chiaro dettato della norma garantisce, quindi, ai soggetti detentori del contrassegno 'invalidi' di cui all'art. 12 del citato D.P.R., la circolazione e la sosta del veicolo utilizzato per il loro trasporto in deroga ai divieti imposti dagli enti proprietari delle strade, purché la circolazione di quei veicoli non costituisca grave intralcio al traffico. Tale condizione di "grave intralcio" non solo non si è verificata di fatto ma non è stata neppure accertata a verbale.

Circolazione stradale dei disabili nell'aeroporto di Malpensa

Nel 2013 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interveniva a sostegno di una disabile sanzionata dal Comune di Lonate Pozzolo e Ferno (VA) per aver sostato all'interno dell'aeroporto di Malpensa in area dove la sosta è consentita per un tempo limitato senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta.

Ancora una volta un accertamento erroneo e ingiusto trattandosi di un veicolo al servizio di una portatrice di disabilità che aveva regolarmente esibito il proprio contrassegno.

In particolare l'ente locale aveva trascurato l'art. 11 del D.P.R. 503/1996 già menzionato nonché l'art. 188 comma 3 del codice della strada in base al quale *"i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato"*.

Nonostante il chiaro dettato normativo, il Comune di Lonate Pozzolo e Ferno respingeva l'istanza di annullamento d'ufficio della sanzione costringendo la disabile ad opporsi con ricorso al Prefetto di Varese che confermava la sanzione contestando un fatto mai accertato dai verbalizzanti: *"nelle aree soggette a limitazione temporale subordinate al pagamento di un corrispettivo il soggetto esponente il contrassegno di cui all'art. 188 CdS dovrà corrispondere quanto previsto, eventualmente eccedendo il limite massimo di sosta consentito per il resto dell'utenza"*. La Prefettura commetteva dunque un duplice errore: contestava un fatto non accertato dai verbalizzanti (sosta in area soggetta a limitazione temporale subordinata al pagamento di un corrispettivo) e riteneva violato l'art. 157, comma 6 codice della strada per il mancato pagamento sebbene la norma riguardi unicamente la sosta consentita per un tempo determinato.

Con l'assistenza degli avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, la disabile ricorreva al Giudice di pace di Gallarate. Tra i motivi del ricorso l'errata interpretazione e applicazione

dell'art. 157, comma 6 del codice della strada in base al quale *“Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”*.

La norma dunque non riguarda la sosta a pagamento e prevede due distinte modalità attraverso le quali l'utente della strada deve segnalare l'orario d'inizio della sosta: a) con mezzi propri purché idonei a segnalare in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio; b) attivando il dispositivo di controllo della durata della sosta ove esistente. L'attivazione del dispositivo di controllo della durata della sosta prescritta dall'art. 157, comma 6 codice della strada riguarda unicamente l'obbligo di segnalare l'orario d'inizio della sosta ove permessa per un tempo limitato. Il codice della strada prescrive l'attivazione dei medesimi dispositivi anche ad altri fini. Sul punto, l'art. 7, comma 1 lett f) stabilisce che nei centri abitati i comuni possono stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta. La mancata attivazione del dispositivo di controllo della durata della sosta prescritta dall'art. 7, comma 1, lett. f) costituisce violazione dell'obbligo di pagamento sanzionabile ai sensi dell'art. 7, comma 14 codice della strada.

Dunque il medesimo dispositivo può essere utilizzato sia per indicare l'orario d'inizio della sosta ove permessa per un tempo limitato *ex art. 157, comma 6 del codice della strada* sia per dimostrare l'adempimento dell'obbligo di pagamento prescritto dall'art. 7, comma 1 lett. f) codice della strada ove la sosta sia a pagamento. Di conseguenza nell'ipotesi di area in centro abitato in cui la sosta è consentita per un tempo limitato e, in più, a pagamento la mancata attivazione del dispositivo di controllo della durata della sosta costituisce sia violazione dell'art. 157, comma 6 sia dell'art. 7, comma 14 codice della strada. La Polizia locale di Lonate Pozzolo e Ferno contestava agli odierni ricorrenti la sola violazione dell'art. 157, comma 6 codice della strada poiché la sosta era permessa per un tempo limitato e non era stato indicato in alcun modo l'orario di inizio. Con sentenza n. 340 depositata il 4 giugno 2014, il Giudice di pace di Gallarate accoglieva il ricorso così motivando: *“Dal verbale risulta che i ricorrenti hanno lasciato il veicolo in zona ove la sosta è permessa per un tempo limitato. Poiché non v'è stata, né in corso di causa, né nella fase sottoposta all'esame del prefetto...alcuna contestazione sul fatto che fosse stato esposto il contrassegno per invalidi...tale circostanza deve ritenersi pacifica. Partendo da tale presupposto, come precisato dalla Cassazione con sentenza n. 21271/09, le persone invalide sono esonerate dalle limitazioni orarie nelle aree di parcheggio a tempo determinato e tale sembra essere, alla luce della contestazione così come formulata nel verbale, l'area sulla quale era posteggiato il veicolo dei ricorrenti...L'ordinanza impugnata va dunque annullata...”*

Articoli in tema di circolazione stradale e disabilità pubblicati sulle riviste inCAMPER e Nuove Direzioni

- *Disabilità*
su **inCAMPER** n. 91, settembre-ottobre 2003, pagina 96
http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=91&startPage=99
- *Solidarietà politica, economica, sociale: è davvero così difficile?*
su **inCAMPER** n. 136, luglio-agosto 2010, pagina 7 e seguenti
http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=136&startPage=9
- *Il 9% dei camperisti ha acquistato l'autocaravan come ausilio per una migliore qualità della vita del portatore di disabilità*
su **inCAMPER** n. 140, gennaio-febbraio 2011, pagina 96
http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=140&startPage=111
- *Disabilità e circolazione stradale: è fatta! Contrassegno europeo per i portatori di disabilità*
su **Nuove Direzioni** n. 12, novembre-dicembre 2012, pagina 56 e seguenti

http://www.nuovedirezioni.it/sfoggia_numero.asp?id=12&n=58&pages=50

- *La bellezza grave*, gennaio-febbraio 2014
supplemento a **Nuove Direzioni n. 19**, gennaio-febbraio 2014
http://www.nuovedirezioni.it/dettagli_publicazione.asp?id=2
- *L'esperienza PAMAPI*
su **Nuove Direzioni n. 37**, settembre-ottobre 2016, pagina 10
http://www.nuovedirezioni.it/sfoggia_numero.asp?id=37&n=8&pages=0